

13 marzo 2019

Categorie: **Imposte indirette > Tassa concessioni governative**

## Tassa vidimazione start-up innovative

*Autore: Pasquale Pirone*

**Domanda** – Si chiede di sapere se è tenuta al versamento della tassa di concessione governativa per vidimazione libri sociali anche una start-up innovativa, oppure per questa vige l'esonero.

**Risposta** – Il prossimo 18 marzo (il 16/03 è sabato) scade il versamento della tassa annuale di Concessione Governativa (dovuta in maniera forfettaria) per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA.

Interessati sono: Società di capitali ed Enti commerciali, Società Cooperative, Enti pubblici e privati diversi dalle società, Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, Società fiduciarie.

In merito al suo quesito, occorre premettere che per le c.d. start-up innovative sono previste una serie di semplificazioni burocratiche ed agevolazioni fiscali. Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi, è che l'impresa sia iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro ad esse riservata.

Riguardo le agevolazioni fiscali, ad esempio, ai sensi del comma 8 art. 26 D.L. n. 179/2012 come convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012, la start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Inoltre, l'atto costitutivo della start-up è esente da imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Nella Circolare n. 16/E/2014, l'Amministrazione finanziaria ha dato un'interpretazione estensiva alla menzionata disposizione normativa precisando che l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo può essere interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all'iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati.

Il legislatore non esclude espressamente le start-up dal pagamento della tassa di vidimazione libri sociali; inoltre, tale tassa non è un tributo dovuto per un atto iscritto o depositato dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, con la conseguenza che tali società non ne sono esonerate.

## **© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)